



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
**Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353**  
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4  
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DETERMINA del Segretario Generale N. 485 del 20/12/2018**

OGGETTO: Presa d'atto ed attivazione del percorso attuativo dell'accordo sottoscritto in data 5/9 ottobre 2018 tra le delegazioni sindacali di parte pubblica e di parte sindacale in merito all'unificazione contrattuale del personale addetto all'assistenza nella Casa di Riposo ed RSA dell'Ente, recepito con Decreto n. 157/2018.

Ufficio proponente: Segretario Generale

Estensore dell'atto  
Sig.ra Silvana Cianfarani

firma.....  ..... addì 20/12/2018

Il responsabile del procedimento sotto riportato, a seguito di istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Silvana Cianfarani

firma.....  ..... addì 20/12/2018

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

☒ non comporta impegno di spesa

☐ da imputare al cap. art. del bilancio dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:  
Dott.ssa Roberta Valli

firma.....  ..... addì 20/12/2018



## IL SEGRETARIO GENERALE

**Richiamato** il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

**Richiamata** la nota prot. n. 10246 del 19/12/2018 con la quale il Segretario Generale ha comunicato ai competenti Organi Regionali che in data 14/12/2018 il Dott. Domenico Alessio cessava di esercitare i poteri commissariali in prorogatio e che salvo diverso avviso, avrebbe esercitato le funzioni statutarie ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto che prevede: *“in caso di impedimento del Presidente, le funzioni di amministrazione che non comportino direttamente o indirettamente disposizione del patrimonio, sono svolte dal Segretario Generale. Qualora l'impedimento perduri, oltre 6 mesi o in caso di provvedimenti di straordinaria amministrazione da adottarsi urgentemente, il Segretario Generale è tenuto a rendere nota la situazione di impedimento alla Regione e al Comune per gli atti di loro competenza”*;

### Premesso

- che l'Istituto Romano di San Michele gestisce una Casa di Riposo ed una Residenza Sanitaria Assistenziale di 40 posti letto (sempre a pieno regime);
- che dal 2002, quando è stata attivata la RSA Toti in applicazione di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 41/1993 al personale ivi impiegato è stato applicato il CCNL Comparto Sanità, mentre al restante personale operante nella Casa di Riposo è stato applicato il CCNL Funzioni Locali;
- che la Casa di Riposo “Toti” è una struttura residenziale che offre ospitalità permanente a persone anziane di ambo i sessi in condizioni psicofisiche di autosufficienza o di parziale autosufficienza, con 80 posti letto (44 dei quali attualmente non assegnati per mancanza di istanze di ammissione);
- che per anziano parzialmente autosufficiente si intende una persona che sia comunque in grado di compiere le attività della vita quotidiana con dei piccoli aiuti e/o facilitazioni;
- che le prestazioni sono organizzate in modo da conservare l'autostima dell'anziano, garantendo un'ambiente di vita il più possibile confortevole, aiutandolo a mantenere la capacità di svolgere le attività di base della vita quotidiana ma anche di dare sicurezza e garanzie in caso di necessità con la presenza di O.S.S.;
- che lo stato di salute dell'anziano è verificato periodicamente e l'ospite è dimesso dalla struttura residenziale qualora le sue condizioni di benessere psico-fisico richiedano forme integrative di assistenza sanitaria;

### Precisato

- che la Casa di Riposo non è una struttura sanitaria e fornisce prestazioni di tipo alberghiero, nonché servizi a carattere socio-assistenziale e interventi culturali e ricreativi per promuovere la vita comunitaria e di relazione con parametri organizzativi e di personale puntualmente definiti dalla normativa di settore e, in particolare dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 (e successive modifiche ed integrazioni);
- che è stata acquisita in data 21/11/2018 la certificazione di qualità ISO 9001, peraltro elemento previsto dal Comune di Roma dalle procedure di accreditamento della Casa di Riposo;

**Atteso** che l'Istituto Romano di San Michele ha le potenzialità di sviluppare con elasticità e pragmaticità una politica sistemica di servizi socio-sanitari-assistenziali tendenzialmente finalizzata a rafforzare la rete di risposte ai bisogni di socialità, di assistenza e di emarginazione degli anziani ospiti;

**Rilevato** il graduale ma costante decremento delle domande di ammissione nella Casa di Riposo che attesta il superamento di un modello gestionale dell'area della senescenza che non tenga in debita



considerazione un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, dove la popolazione anziana residente declinerà in maniera più o meno rapida, in un nuovo modello di housing sociale denominato abitare sociale, e/o verso le lungodegenze e le malattie cronico-degenerative con inclusione di questi segmenti nel target delle RSA;

**Atteso**

- che obiettivo dell'Ente è creare una collaborazione tra soggetti erogatori di servizi abitativi e sociosanitari per offrire una "presa in carico" globale e multidimensionale della persona, secondo i diversi livelli di autonomia, garantendo spazi dell'abitare idonei alle caratteristiche fisiche e sociali e prevenire un precoce decadimento senile;
- che in tale ottica si dovrà adeguare l'organizzazione degli OSS e Infermieri delle due strutture residenziali attraverso un'unica dotazione organica viste le logiche di funzionamento interne e visti gli elementi di interconnessione nelle prestazioni assistenziali;
- che a tal fine l'integrazione e le sinergie del personale di assistenza delle due strutture, con la condivisione e l'ottimizzazione dei processi assistenziali, consentiranno un modello di erogazione dei servizi flessibile ed in linea con le esigenze dell'utenza e con i parametri definiti dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma;

**Dato atto** che il processo di razionalizzazione programmato dall'Ente e che ha ricevuto l'approvazione delle OO.SS. (come si evince dall'accordo che le parti hanno sottoscritto a larga maggioranza in data 5 e 9 ottobre 2018), garantirà una forte sinergia tra le unità lavorative (OSS e Infermieri) delle due strutture residenziali e consentirà di ottimizzare la spesa complessiva del personale, ripartendo il numero di unità in base all'effettivo assorbimento di risorse nell'assistenza diretta e indiretta;

**Ritenuto** che tale flessibilità gestionale determinerà necessariamente uniformità di trattamento giuridico ed economico, ad evitare qualunque disparità di trattamento nell'ambito di categorie e profili professionali identici e, tenuto conto della prevalenza dell'assistenza erogata in ambito sanitario, le parti si sono dichiarate favorevoli all'applicazione del CCNL Comparto Sanità a tutti i profili impegnati nell'assistenza;

**Atteso** che la procedura di unificazione contrattuale, nell'ambito sopra individuato risponde sicuramente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che rispondere ad una non più procrastinabile esigenza di miglioramento dei servizi offerti ai nostri anziani;

**Richiamato**, pertanto, l'accordo concernente la riorganizzazione dell'Area Assistenza recepito con il Decreto n. 157/2018 di "Presa d'atto dell'Accordo sottoscritto in data 5/9 ottobre 2018 tra le delegazioni sindacali di parte pubblica e di parte sindacale in merito all'unificazione contrattuale del personale addetto all'assistenza nella Casa di Riposo ed RSA dell'Ente";

**Preso atto** della nota prot. n. 8438 del 18 ottobre 2018 con la quale le Delegazioni trattanti sindacali (a larga maggioranza) *"chiedono di dare seguito, senza ulteriori indugi, alla piena applicazione dell'accordo sottoscritto fra le parti"*;

**Atteso**

- che il Decreto n. 157/2018, regolarmente inoltrato agli organi di controllo regionali per le valutazioni preventive di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 18/07/2017 e all'ARAN, non è stato oggetto di osservazioni e/o rilievi;
- che in data 19/12/2018 è stato definito in accordo con le Delegazioni Trattanti di parte sindacale il percorso attuativo dell'accordo di cui sopra e che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;



### **Atteso**

- che la piena concretizzazione e i percorsi attuativi dell'accordo di cui sopra sono stati oggetto di specifici tavoli tecnici di confronto propedeutici alla definizione degli esiti sull'organizzazione dell'accordo stesso;
- che si è conclusa la fase di confronto sugli aspetti di dettaglio della definitiva riorganizzazione dell'Area Assistenza, al fine di procedere con la definitiva operatività dell'accordo dal mese di gennaio 2019;
- che la concreta attuazione dell'accordo consentirà all'Ente di dare un riscontro immediato sul miglioramento dei servizi erogati in favore degli anziani ospitati presso le nostre strutture assistenziali (Casa di Riposo ed RSA);

### **Visti**

- il Regolamento per la disciplina della mobilità interna del personale dipendente dell'Istituto Romano di San Michele approvato con Decreto n. 161/2018 e divenuto esecutivo ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 419/2017;
- il DPCM del 26 giugno 2015 - registrato dalla Corte dei Conti il 17 agosto 2015;
- l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;
- l'articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il comma 2 del medesimo articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei rapporti di lavoro dell'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti;
- lo stesso comma 2 del medesimo articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante "mobilità funzionale" con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;
- il comma 2-*quiquies* del predetto articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;

**Ritenuto** che le tabelle previste dall'articolo 29-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 possano agevolare la mobilità volontaria, quella obbligatoria e quella funzionale, nonché l'attuazione dei processi in atto di riordino di enti ed amministrazioni pubbliche e garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali;

**Ritenuto** che l'articolo 29-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere quale contenuto del decreto la definizione di "una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione", non consente di innovare, modificare o



integrare gli ordinamenti professionali dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

**Ritenuto** che la *"tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione"*, in attuazione dell'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, rappresenta uno strumento di corrispondenza tra livelli economici di inquadramento, utilizzando, tra gli altri criteri di armonizzazione, anche l'importo del trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale dai contratti collettivi relativi al biennio economico 2008-2009, e consente di favorire i predetti processi di mobilità intercompartimentale;

**Rilevato** che per individuare la corrispondenza dei livelli economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale è necessario stabilire, in termini generali e preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione;

#### **Considerato**

- che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione occorre confrontare gli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie;
- che l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle tabelle di corrispondenza dei livelli economici allegate al DPCM del 26 giugno 2015, (per quanto riguarda il presente accordo dovrà farsi riferimento alla Tab. 5 - Regioni ed enti locali), è stata comunque accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonché dei criteri definiti dal citato decreto;

#### **Ritenuto**

- che le determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di inquadramento;
- che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza;

**Precisato** che la fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale;

**Visto** il CCNQ del 13/7/2016 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2016-2018;

**Visti** i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro del personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva relativa ai Comparti Funzioni Locali e Sanità ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e del tabellare;

**Effettuata**, pertanto, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità interna, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai due diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree



funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite;

**Ribadito** che la fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale;

**Atteso** che, in ossequio a quanto disposto dal DPCM 26 giugno 2015 nei casi di mobilità diversa da quella volontaria i dipendenti mantengono *il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego precedente alla mobilità, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici contrattuali;*

**Dato atto** che la materia dell'organizzazione degli uffici e della gestione del personale è sottratta alla contrattazione secondo quanto disposto dal capo IV del D. Lgs. 150/2009 e che il datore di lavoro pubblico, nell'ambito dei poteri assimilati a quelli del datore di lavoro privato, può valutare la convenienza di disporre il trasferimento del lavoratore ad area diversa, nell'ottica di una migliore utilizzazione dello stesso, con diretti vantaggi per la qualità del servizio reso agli utenti;

**Attestato** con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**Vista** la legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

## **DETERMINA**

*per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento*

1. di prendere atto dell'accordo raggiunto in sede sindacale in merito al percorso attuativo dell'accordo di cui al Decreto n. 157/2018, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di rendere operativa l'unificazione contrattuale degli addetti all'assistenza in Casa di Riposo ed RSA come da tabella che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All. B);
3. di formalizzare individualmente ai dipendenti interessati gli effetti giuridici ed economici di tale modifica contrattuale sulle proprie competenze stipendiali;
4. la spesa necessaria sarà prevista nel bilancio del prossimo esercizio finanziario in corso di elaborazione.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Claudio Panella



ALL. A

PERCORSO ATTUATIVO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 5/10/2018 TRA  
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL  
COMPARTO SANITA' E FUNZIONI LOCALI

Roma, 14 dicembre 2018

Richiamato l'accordo concernente la riorganizzazione dell'Area Assistenza recepito con il Decreto n. 157/2018 di "Presa d'atto dell'Accordo sottoscritto in data 5/9 ottobre 2018 tra le delegazioni sindacali di parte pubblica e di parte sindacale in merito all'unificazione contrattuale del personale addetto all'assistenza nella Casa di Riposo ed RSA dell'Ente";

Atteso


- che la piena concretizzazione e i percorsi attuativi dell'accordo di cui sopra sono stati oggetto di specifici tavoli tecnici di confronto propedeutici alla definizione degli esiti sull'organizzazione dell'accordo, oggetto della presente ulteriore riunione conclusiva con le Delegazioni Trattanti, così come concordato nella riunione del 9 novembre u.s.;
- che il Decreto di cui sopra, regolarmente inoltrato alla Direzione Regionale attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza - Area rapporti con le istituzioni di Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio per le valutazioni preventive di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 18/07/2017, non è stato oggetto nei termini previsti di rilievi e/o osservazioni;
- che si rende pertanto necessario entro il corrente mese di dicembre 2018 concludere la fase di confronto sugli aspetti di dettaglio della definitiva riorganizzazione dell'Area Assistenza, affinché si proceda con la definitiva operatività dell'accordo dal mese di gennaio 2019;
- che tale accordo consentirà all'Ente di dare un riscontro immediato sul miglioramento dei servizi erogati in favore degli anziani ospitati presso le nostre strutture assistenziali (Casa di Riposo ed RSA);

Richiamato, inoltre, il Regolamento per la disciplina della mobilità interna del personale dipendente dell'Istituto Romano di Sn Michele approvato con Decreto n. 161/2018 e divenuto esecutivo ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 419/2017;

Richiamato il DPCM del 26 giugno 2015 - registrato dalla Corte dei Conti il 17 agosto 2015;

Visto l'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

Visto l'articolo 30 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE PROT. N. 0010237 - 9-11-2018 ENTRATA





mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie;

Considerato che l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle tabelle di corrispondenza dei livelli economici allegate al DPCM del 26 giugno 2015, (per quanto riguarda il presente accordo dovrà farsi riferimento alla Tab. 5 - Regioni ed enti locali), è stata comunque accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonché dei criteri definiti dal citato decreto;

Ritenuto che le determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di inquadramento;

Ritenuto, altresì, che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza;

Precisato che la fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale;

Visto il CCNQ del 13/7/2016 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2016-2018;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro del personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva relativa ai Comparti Funzioni Locali e Sanità ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e del tabellare;

Effettuata, pertanto, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità interna, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai due diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite;

Ribadito che la fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale;

Atteso che, in ossequio a quanto disposto dal DPCM 26 giugno 2015 nei casi di mobilità diversa da quella volontaria i dipendenti mantengono:


*il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego precedente alla mobilità, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto al*

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'NP', a signature that appears to be 'E. Mel', another signature, the initials 'ps', a signature that looks like 'Admi', and finally a signature that appears to be 'A. d.'.

*momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici contrattuali:*

***Quanto sopra premesso***

- a far data dal 1/1/2019 si procederà con la piena applicazione dell'accordo di cui al Decreto 157/2018 con l'unificazione e l'accentramento del coordinamento del personale impiegato dall'Ente nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali-sanitari in favore degli anziani ospitati (Casa di Riposo ed RSA).
- per il trattamento economico e giuridico del personale interessato si fa riferimento all'allegata Tabella A.
- Tutti i dipendenti interessati al presente accordo di mobilità funzionale saranno formalmente informati degli effetti economici di tale modifica contrattuale sulle proprie competenze stipendiali.
- per quanto riguarda la conseguenziale riorganizzazione del lavoro si farà riferimento a specifiche determinazioni del Direttore dell'Area Assistenza anche mediante la revisione della turnistica, come da allegato B.
- saranno garantiti a tutti i dipendenti interessati specifici percorsi formativi finalizzati, tra l'altro, all'acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo.



**Tabella inquadramento da ENTI LOCALI a SANITA'**

		Cat. EE.LL	Cat. Sanità	stipendio complessivo mensile EE.LL	Stipendio mensile Sanità	Ad personam riassorbibile
Infermiere	Verenjac Georgeta	C1/C2	D	1.781,57	1.922,87	
Esec.Serv.Ass.	Grisafi Mario F.	B2/B7	B5	1.777,04	1.734,92	42,12
OSS	Amici Emma	B3/B5	BS1	1.678,47	1.650,88	27,59
OSS	Flecchia Cristiano	B3/B5	BS1	1.678,47	1.650,88	27,59
OSS	Friedjung Adriana	B3/B6	BS1	1.707,57	1.650,88	56,69
OSS	Librale Massimo	B3/B6	BS1	1.707,57	1.650,88	56,69
OSS	Melini Luciana	B3/B5	BS1	1.678,47	1.650,88	27,59
OSS	Russo Simone	B3/B4	BS	1.651,25	1.600,82	50,43
OSS	Sciamanna Sandra	B3/B5	BS1	1.678,47	1.650,88	27,59
OSS	Spoleitini Sandro	B3/B7	BS3	1.771,66	1.734,40	37,26
OSS	Tofani Fabrizio (t.d.)	B3	BS	1.627,96	1.600,82	27,14



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## PUBBLICAZIONE

**Determina n.485 del 20.12.2018**

Si attesta che la Determina n.485 del 20.12.2018  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata  
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 20.12.2018.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo  
( Dott.ssa Antonietta Antenucci )